ALBA s.r.l.
SERVIZI ECOLOGIA
MANUTENZIONI

CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - PROPOSTO DALLA SIG.RA AVVERSO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 2499/2018 DEL 03.07.2018 – CIG: Z292B40C1B.

AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA' ALBA SRL

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 18/12/2019

PREMESSO CHE:

con atto di citazione R.G. n. 20001039/2007 la Sig.ra conveniva in giudizio la Società Alba Nuova srl (ora Alba srl), per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti conseguenti all'abbattimento di alcune piante di ulivo da parte di mezzi d'opera dell'allora Alba Nuova srl (ora Alba srl);

Che la società Alba Nuova srl (ora Alba srl) si costituiva in giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Melchionda con studio legale in Battipaglia alla via Plava, 70;

Che all'esito del giudizio di primo grado con Sentenza n. 2499 del 03.07.2018, acquisita al protocollo della Società n. 2713 del 10.07.2018, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda, compensando le spese di lite e ponendo a carico della Sig.ra le spese di CTU;

Che avverso la predetta Sentenza, la Sig.ra proponeva gravame alla decisione di primo grado a lei sfavorevole innanzi alla Corte di Appello di Salerno e che il Presidente della Corte di Appello di Salerno, fissava l'udienza di discussione della causa per il giorno 09/01/2020;

Che pertanto il termine ultimo per la costituzione in giudizio da parte di Alba srl è fissato nel termine di venti giorni antecedenti la data di fissazione dell'udienza;

CONSIDERATO CHE:
una tardiva, infruttuosa o mancata difesa, può arrecare grave pregiudizio patrimoniale alla Società Alba srl;

la Società non dispone di personale dipendente cui affidare l'espletamento di detto incarico che richiede tra l'altro la partecipazione alle relative udienze nelle ore di rito;

Con Determina dell'Amministratore Unico n. 14 del 24 settembre 2018, è stata approvato l'albo avvocati (short-list) cui attingere per il patrocinio e l'assistenza legale della Società in giudizio e che tale albo è stato successivamente aggiornato con Determina dell'A.U. n. 24 del 03.06.2019

Che l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Che l'art. 17 del codice appalti, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" dispone: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada comunque effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Che invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17 del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RICHIAMATI i principi generali dell'ordinamento che impongono comunque, per le prestazioni di cui trattasi, il rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato

ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii ovvero gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

DATO ATTO

- Che per evidenti ragioni di connessione oggettiva e di conoscenza degli atti di causa risulta opportuno confermare l'incarico per la costituzione nel giudizio di appello allo stesso legale già precedentemente individuato per la costituzione nel primo grado in giudizio, anche alla luce della positiva conclusione dello stesso, ancorchè il professionista non risulti essere iscritto all'albo degli avvocati di fiducia della Società Alba srl;

PRESO ATTO:

- della disponibilità accordata per le vie brevi dall'Avv. Gianpaolo Melchionda in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale come rilevasi dal preventivo acquisito al n. 5054 del protocollo generale della Società in data 12/12/2019;
- che i parametri del suddetto preventivo risultano determinati con riferimento ai "parametri minimi" di cui al DM 55/2014, a cui sarà applicata l'ulteriore decurtazione del 20%;
- dell'impegno del suddetto professionista, oltre che della disponibilità accordata in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro la Società Alba srl, pena la risoluzione della convenzione;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di doversi procedere all'affidamento dell'incarico legale in parola all'Avv. Gianpaolo Melchionda con studio legale in Battipaglia alla via Plava, 70 P.IVA 02457300651 con l'applicazione dell'ulteriore ribasso del 20% sull'importo offerto e pertanto per un importo netto di € 1.488,44 oltre IVA e Cassa Forense;

DATO ATTO che ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG connesso al presente affidamento è il seguente CIG: Z292B40C1B;

RICHIAMATA l'autocertificazione resa dal professionista in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale;

VISTO la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal professionista in ordine alla regolarità contributiva alla Cassa Nazionale Forense, in attesa del rilascio del richiesto certificato, registrata al n. 5123 del protocollo aziendale in data 17.12.2019;

VISTI:

- lo Statuto della Società;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
- Le linee guida ANAC n. 12 per l'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 24 ottobre 2018 con Delibera n. 907

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

DI AFFIDARE l'incarico legale per la difesa nel ricorso in appello proposto dalla Sig.ra [illegible], all'**Avv. Gianpaolo Melchionda** con studio legale in Battipaglia (SA) alla via Plava, 70 - P.IVA 02457300651, per un importo netto pari ad € 1.488,44 oltre IVA e Cassa Forense;

DI STABILIRE che il predetto incarico sarà disciplinato da apposito atto di convenzione, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare tutte le clausole indicate nello schema avviso pubblico pubblicato con dell'Amministratore Unico n. 12 del 05 settembre 2018;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell'apposito mandato al professionista sopra indicato;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al legale testé incaricato;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito della Società www.albaecologia.com nella sezione amministrazione trasparente in ossequio al Dlgs 33/2013 e smi;

L'amministratore Unico
Ing. Palmerino Belardo